



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISTITUTO SUPERIORE "EUCLIDE"**

Contrada Monoscalco - 89035 BOVA MARINA

Segreteria 0965-499401 fax 0965-499400 C.F. 92002670807- Cod. Univoco Ufficio UF02GJ  
Indirizzo E-mail [rcis01600e@istruzione.it](mailto:rcis01600e@istruzione.it) - posta certificata [rcis01600e@pec.istruzione.it](mailto:rcis01600e@pec.istruzione.it)  
Liceo Scientifico- I.T. Geometri - I.T. Commerciale- Informatica e Telecomunicazioni -  
I. P. Alberghiero

**PROT.6255**

**Bova Marina 30/12/2019**

**A TUTTO IL PERSONALE**

**Oggetto: Congedo per cure d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 art. 7.**

Con la presente circolare si invitano i lavoratori invalidi a voler ottemperare alle disposizioni di legge in termini di utilizzo di congedo per cure, ai fini di una corretta fruizione dello stesso

### **Premessa**

Con il d. lgs. 18 luglio 2011, n. 119, sono state riscritte le norme in materia di congedo per cure a favore di lavoratori mutilati e invalidi civili.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo, i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire **annualmente** di un congedo per cure **fino a 30 giorni**, da utilizzarsi anche in maniera frazionata in corso d'anno. I trenta giorni si conteggiano sulla base di un anno solare e non sulla base dell'anno scolastico.

### **I requisiti per accedere ai permessi per cure**

- riconoscimento di **un'invalidità civile superiore al 50%**
- richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia e il coinvolgimento della struttura medico – specialistica presso la quale verranno effettuate.

### **La domanda**

La domanda di congedo deve essere presentata al Dirigente scolastico, al quale compete accordare i permessi. Al fine, quindi, di organizzare il servizio e/o l'attività didattica è necessario presentare tale richiesta con un congruo anticipo di almeno 10 giorni.

L'istanza deve essere corredata dalla richiesta di un medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della terapia in relazione all'invalidità riconosciuta al lavoratore. Deve, cioè, trattarsi di cure collegate all'infermità che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità.

Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche,

## **Fruizione**

La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore.

Poiché il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, è possibile usufruirne solo per effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla invalidità riconosciuta.

## **Procedura**

Per ottenere il congedo per cura, il lavoratore deve:

- presentare domanda di congedo al Dirigente scolastico;
- allegare alla domanda la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- allegare alla domanda la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della terapia in relazione all'invalidità riconosciuta;
- presentare, alla conclusione delle cure, idonea certificazione sull'avvenuta sottoposizione alle terapie. Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa.

Per ulteriore chiarezza si precisa che, al fine di permettere all'Amministrazione di applicare i benefici economici correlati (scomputo dei periodi di malattia, esenzione dalla visita fiscale) le certificazioni presentate non possono essere di contenuto generico ma devono contenere la durata ed il tipo di terapie da effettuare a causa dell'invalidità riconosciuta e la relativa sottoposizione alle cure già indicate dal medico nell'istanza di richiesta di congedo.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita tutto il personale che ha fruito di giorni di congedo per cure nell'anno solare 2019 e oggetto di sollecito da parte della Segreteria, a voler inoltrare, anche via mail certificata della scuola e con la massima urgenza, le certificazioni necessarie per permettere il riconoscimento del beneficio.

In caso di mancata presentazione da parte del lavoratore dei documenti ritenuti necessari dalla normativa vigente, l'istituzione scolastica potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali previste (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia), nonché ravvisare responsabilità disciplinare in caso di continua inosservanza.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CARMELA LUCISANO**

(firma omessa ai sensi art. 3 c.2 D.Lgs 39/93)